

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 651)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 novembre 1972 (V. Stampato n. 897)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1972*

**Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 delle legge 16 luglio 1962,
n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'ap-

pello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonché al Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:

« Alle quote di proventi attribuite ai coadiutori-dattilografi giudiziari si applicano le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1960, n. 777 ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.